

ACCERTAMENTO

Verifica fiscale: in quali casi è possibile effettuare l'accesso domiciliare?

di Marco Bargagli

Nel **corso di una verifica fiscale** l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi dei poteri previsti dall'[articolo 52 D.P.R. 633/1972](#) e dell'[articolo 33 D.P.R. 600/1973](#), può ordinariamente accedere **all'interno dei locali adibiti all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali**.

In merito, è **obbligatorio** esibire il **tesserino personale di riconoscimento**, il **foglio di servizio** sottoscritto dal Comandante del Reparto della **Guardia di Finanza**, ossia **l'ordine di verifica o di accesso** siglato dal **responsabile dell'Ufficio**, qualora i verificatori appartengano **all'Agenzia delle entrate**.

L'attività ispettiva viene svolta per la ricerca, la prevenzione e la repressione delle **violazioni in materia di entrate dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell'Unione Europea**, nonché per acquisire tutti gli elementi utili ai fini dell'**accertamento delle imposte dovute** e per la **repressione delle frodi fiscali**.

Ai sensi dell'[articolo 2 D.Lgs. 68/2001](#), al **Corpo della Guardia di finanza** - quale organo di **polizia economico finanziaria** - sono demandati peculiari **compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni** in materia di:

- **imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo**, di tipo erariale o locale;
- **diritti doganali, di confine** e altre risorse proprie nonché **uscite del bilancio dell'Unione europea**;
- **ogni altra entrata tributaria**, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;
- **attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio**, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potestà amministrativa d'imposizione;
- **risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico**, nonché di **programmi pubblici di spesa**;
- **entrate ed uscite** relative alle gestioni separate nel **comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica**;
- **demanio e patrimonio dello Stato**, ivi compreso il **valore aziendale netto di unità produttive** in via di privatizzazione o di dismissione;
- **valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri**, nonché

- **movimentazioni finanziarie e di capitali;**
- **mercati finanziari e mobiliari**, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;
- **diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale**, relativamente al loro **esercizio e sfruttamento economico**;
- ogni altro **interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea**.

Onde **acquisire il pertinente quadro probatorio** utile a contrastare eventuali **fenomeni di evasione fiscale**, oltre nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, è possibile **effettuare l'accesso in altri luoghi** e, segnatamente:

- nei locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata e relative pertinenze;
- nei locali c.d. **promiscui** ossia quelli adibiti, oltre che all'esercizio di attività economiche, agricole e professionali, anche ad abitazione privata.

In merito, giova ricordare che l'accesso in locali adibiti **esclusivamente ad abitazione privata** può avvenire solo in presenza della preventiva **autorizzazione del Procuratore della Repubblica**, nelle ipotesi di **"gravi indizi di violazioni delle norme tributarie"**, con il preciso **obiettivo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altri documenti comprovanti le violazioni** (Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, [circolare n. 1/2018](#) del Comando Generale della Guardia di Finanza, volume II - parte III - capitolo 2 **"Poteri esercitabili"**, pag. 13 e ss.).

I principi di diritto previsti in **tema di accesso domiciliare** (con particolare riferimento al **profilo motivazionale dell'autorizzazione**) sono stati illustrati dalla **suprema Corte di cassazione, sezione 5^a civile**, con la recente [sentenza n. 28563/2019](#) del 06.11.2019, nella quale è stato dichiarato **inammissibile il ricorso** presentato da una società di capitali che aveva paventato **l'illegittimità dei dati e notizie acquisiti nel corso di un accesso domiciliare autorizzato dal magistrato**.

Gli Ermellini hanno dapprima **ripercorsò l'ambito giuridico di riferimento**, affermando che **l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare**, prescritta in materia di Iva dall'[articolo 52](#) D.P.R. 633/1972, in quanto **sottesa all'acquisizione degli elementi di riscontro della supposta evasione fiscale**, al fine di **evitarne l'occultamento o la distruzione**, è **contraddistinta da un largo margine di discrezionalità** da cui **discende il carattere necessariamente sintetico della relativa motivazione**.

In tale contesto, **l'obbligo motivazionale** deve ritenersi assolto nel caso in cui risultino indicate **la nota e l'autorità richiedente**, con la specificazione che il **provvedimento trova causa e giustificazione nell'esistenza di gravi indizi di violazione della Legge fiscale**, la cui **valutazione dev'essere effettuata "ex ante" con prudente apprezzamento**.

Il giudice tributario, davanti alla **contestazione della pretesa impositiva avanzata sui risultati dell'accesso domiciliare**, **"può essere chiamato a controllare l'esistenza del decreto del pubblico**

ministero e la presenza in esso degli indispensabili requisiti e che, nel valutare la legittimità del provvedimento di autorizzazione all'accesso domiciliare, terrà conto, quanto al requisito motivazionale, che l'apprezzamento della gravità degli indizi è esternabile anche in modo sintetico, oppure indiretto, tramite il riferimento ai dati allegati dall'autorità richiedente” (cfr. Corte cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16424/2004).

In definitiva, a parere degli ermellini, il **giudice di merito si è conformato ai principi di diritto sopra descritti**, ritenendo **legittimo l'accesso domiciliare presso l'abitazione della legale rappresentante della società verificata**, sulla scorta della preventiva autorizzazione del pubblico ministero, che **non era priva di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie**.

Infatti, l'autorizzazione rilasciata da parte dell'Autorità giudiziaria richiamava la nota trasmessa dal **Reparto della Guardia di Finanza operante**, con la quale si faceva presente che doveva essere **avviata una verifica fiscale** in presenza di **“gravi indizi della violazione di norme tributarie”** raccolti dai verificatori ancor prima di chiedere l'autorizzazione all'accesso domiciliare, grazie ad **un'intensa e articolata attività investigativa** in precedenza avviata.

Seminario di specializzazione

EXCEL: STRUMENTO UTILE PER AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ IN STUDIO E AZIENDA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)